

Vendita - obbligazioni del venditore - garanzia per i vizi della cosa venduta - esclusione della garanzia - patto di esclusione o limitazione – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9651 del 11/05/2016

Ignoranza, anche per colpa grave, del vizio da parte del venditore - Mala fede agli effetti dell'art. 1490, comma 2, c.c. - Esclusione.

In tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, l'art. 1490, comma 2, c.c., secondo cui il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa, presuppone che il venditore abbia raggirato il compratore tacendo consapevolmente i vizi della cosa venduta dei quali era a conoscenza, inducendolo così ad accettare la clausola di esonero dalla garanzia che altrimenti non avrebbe accettato, sicché la norma non si applica ove il venditore sia all'oscuro, anche per sua colpa grave, dell'esistenza dei vizi.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9651 del 11/05/2016